

CAPITOLATO D'ONERI
PER LA COPERTURA ASSICURATIVA

**ALL-RISK
TUTTI I DANNI AL PATRIMONIO**

Lotto 1



COMUNE DI FONTEVIVO
(PROVINCIA DI PARMA)

SEDE ISTITUZIONALE

P.ZZA REPUBBLICA N° 1 - 43010 - FONTEVIVO (PR)
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 00429190341
PROTOCOLLO@POSTACERT.COMUNE.FONTEVIVO.PR.IT

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente **COMUNE DI FONTEVIVO**
Sede legale P.zza Repubblica n° 1 - 43010 - Fontevivo (PR)
Codice Fiscale e Partita IVA : 00429190341

Ubicazione Varie nell'ambito del territorio comunale

Enti assicurati A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare come definito, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo, utilizzato direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente. Per l'identificazione, l'ubicazione, consistenza e composizione dei singoli cespiti si conviene di fare riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti del Contraente. Le garanzie tutte di polizza si intendono operanti indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità dei beni assicurati.

Durata dalle ore 24.00 del **30.06.2026** alle ore 24.00 del **31.12.2029**

Rateazione Annuale

Partite assicurate per sezione

partita	Beni assicurati	Somma assicurata	Tasso lordo	Premio partita
1.	Fabbricati , di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità del Contraente/Assicurato	€ 17.197.593,00		€
2.	Fabbricati storici di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, esenti da imposte sulle assicurazioni ai sensi della legge 28.02.1983 n. 53	€ 14.672.700,00		€
3.	● Contenuto	€ 2.500.000,00		€
4.	Ricorso terzi	€ 2.500.000,00		€
5.	Rischio locativo e locatari	€ 1.000.000,00		€
6.	● Demolizione sgombero , art. 14.2	€ 500.000,00		€

Note ● = Somma assicurata a primo rischio assoluto PRA

Franchigie scoperti e fino all'importo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

Limite indennizzo Come indicato ad apposita sezione

Regolazione premio

☒	SI	☐	NO
-------------------------------------	----	--------------------------	----

Premio annuo lordo

€

FRANCHIGIE / SCOPERTI / LIMITI DI INDENNIZZO
(a valere per le sezioni di garanzia 1 e 2)

Limite di indennizzo
a valere per Sez. 1-2

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e periodo assicurativo annuo una somma maggiore di

☐ per sinistro e anno	€ 25.000.000,00
☐ per singolo fabbricato	€ 6.000.000,00
☐ per enti particolari	€ 500.000,00

A valere per la sezione 1)	SCOPERTO			FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO
	IN % SU DANNO	MIN.	MAX.		
Per ogni sinistro da qualunque causa determinato salvo quanto diversamente indicato di seguito				1.500,00	==
Atti sociopolitici e dolosi Art. 14 lett. k)	10%	2.000,00			80% capitale assicurato per ubicazione con limite 10.000.000,00 sinistro / anno
Atti socio-politici e dolosi Art. 14 lett. k) – estensione imbrattamento				1.500,00	€ 25.000,00 sinistro / anno
Sabotaggio e terrorismo Art. 14 lett. l)				25.000,00	50% capitale assicurato per ubicazione con limite 5.000.000,00 sinistro / anno
Fenomeni atmosferici Art. 14 lett. m)	10%	7.500,00			50% capitale assicurato per ubicazione con limite 5.000.000,00 sinistro / anno ed € 300.000,00 per grandine s/a
Grandine su enti fragili nell'ambito di fenomeni atmosferici Art. 14 lett. m)	10%	5.000,00			150.000,00 sinistro / anno
Formazione di ghiaccio e gelo Art. 14 lett. n				1.500,00	300.000,00 sinistro / anno
Acqua piovana Art. 14 lett. o)				1.500,00	300.000,00 sinistro / anno
Fuoriuscita di acqua Art. 14 lett. p)				1.500,00	300.000,00 sinistro / anno
Inondazioni, alluvioni Art. 14 lett. q	10%	20.000,00			50% capitale assicurato per ubicazione con limite 5.000.000,00 sinistro / anno
Allagamenti Art. 14 lett. r)	10%	5.000,00			500.000,00 sinistro / anno

A valere per la sezione 1)	SCOPERTO			FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO
GARANZIA / TIPOLOGIA DI DANNO	IN % SU DANNO	MIN.	MAX.		
Smottamento, franamenti, cedimenti Art. 14 lett. s)				15.000,00	250.000,00 sinistro / anno
Crollo / collasso strutturale Art. 14 lett. t)				15.000,00	250.000,00 sinistro / anno
Sovraccarico neve Art. 14 lett. u)	10%	10.000,00			50% capitale assicurato per ubicazione con limite 3.000.000,00 sinistro / anno
Fenomeni elettrici ed elettronici Art. 14 lett. v)				1.000,00	150.000,00 sinistro / anno
Mancato freddo Art. 14 lett. w)				500,00	20.000,00 sinistro / anno
Guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche fisse				300,00	250.000,00 sinistro / anno
Guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche ad impiego mobile				500,00	75.000,00 sinistro / anno
Guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche ad installate su veicoli				500,00	25.000,00 sinistro / anno
Evento sismico Art. 14 lett. x)	20%	20.000,00			50% capitale assicurato per ubicazione con limite 5.000.000,00 sinistro / anno
Demolizione / sgombero ricollocamento enti indenni Art. 14.2				2.500,00	750.000,00 sinistro/ anno
Onorari periti e professionisti Art. 14.3				0,00	30.000,00 sinistro / anno
Oneri di collaudo Art. 14.4				0,00	50.000,00 sinistro / anno
Ricostruzione di archivi Art. 14.5				1.000,00	75.000,00 sinistro / anno
Spese di mantenimento attività, indennità aggiuntiva Art. 14.6				2.500,00	150.000,00 sinistro / anno
Ricerca guasti Art. 14.7				1.000,00	50.000,00 sinistro / anno
Mancato godimento delle pigioni Art. 14.8				2.500,00	50.000,00 sinistro / anno
Partecipazione a mostre e fiere Art. 18				1.000,00	€ 25.000,00 sinistro/anno
Ricorso terzi danni da interruzione di attività				1.000,00	750.000,00 sinistro / anno
Differenziale storico artistico Art. 28				0,00	1.000.000,00 sinistro / anno
Si precisa che, per gli eventi di cui all'art. 14 lettere k) – l) – m)- q) – r) - t) – u) – x) e garanzie grandine su enti fragili, allagamenti,					
<i>Lo scoperto e/o franchigia indicata deve intendersi riferita ad ogni singolo fabbricato e relativo contenuto danneggiato dall'evento</i>					

A valere per la sezione 2)	SCOPERTO			FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO
GARANZIA / TIPOLOGIA DI DANNO	IN % SU DANNO	MIN.	MAX.		
Per ogni sinistro da qualunque causa determinato salvo quanto diversamente indicato di seguito				500,00	50.000,00 sinistro/anno
Beni per natura e destinazione d'uso all'aperto Art. 19.3	10%	1.000,00			15.000,00 sinistro / anno
Beni di dipendenti, terzi, utenti				500,00	5.000,00 sinistro / anno
Furto con destrezza	10%	500,00			2.500,00
Portavalori				500,00	7.500,00 sinistro / anno
Guasti cagionati dai ladri	10%	500,00	1.000,00		25.000,00 sinistro / anno
Contenuto beni mobili posti su veicoli Art. 19.2	10%	500,00	1.000,00		5.000,00 sinistro / anno
Opere d'arte				500,00	50.000,00 sinistro / anno

Si precisa che relativamente alle sez. 1 e 2, in caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Amministrazione o Ente:	il Contraente assicurato dalla polizza,
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione; cioè l'Amministrazione contraente.
Contraente:	il soggetto che stipula la assicurazione.
Attività dell'Amministrazione:	l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.
Società:	la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;
Broker:	il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Polizza:	il documento che prova e regola la assicurazione.
Franchigia:	la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.
Scoperto:	la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.
Sinistro:	l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Liquidazione del danno:	a determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.
Acqua piovana:	i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti.
Allagamenti:	qualsiasi spandimento o riversamento o penetrazione di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione (a titolo esemplificativo ma non limitativo, rigurgiti della rete fognaria, penetrazione di acqua piovana dalla soglia di porte, porte finestre, ed eventi simili).
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione.
Beni immobili e mobili:	tutti gli enti assicurati come definiti ai punti, fabbricati e contenuto

Atti di sabotaggio:

le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività; **a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" ed art. 11 che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 60 giorni** decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 per cento del premio della SEZIONE 1. In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

Atti di terrorismo:

le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse; **a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" ed art. 11 che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 60 giorni** decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 per cento del premio della SEZIONE 1. In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

Atti socio-politici:

le azioni svolte da persone (anche se dipendenti o in rapporto di lavoro con il Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che comunque compiano individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compreso l'imbrattamento di pareti interne o esterne di immobili, il tutto anche se avvenuto in occasione di furto o di tentato furto, oppure in concomitanza con altro evento assicurato.

Contenuto:

tutto quanto di proprietà dell'amministrazione o dalla stessa assunto in comodato, e comunque in uso, nelle disponibilità od altro titolo, che non possa definirsi fabbricato per sua natura o destinazione (compresi quindi impianti, macchinari ed attrezzature in genere, apparecchiature elettroniche come definite nonché macchine operatrici e veicoli in genere non registrati alla motorizzazione o al PRA), contenuto all'interno di immobili o impianti o strutture pertinenti o posto all'esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione all'Amministrazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso all'Amministrazione se iscritti al P.R.A., i beni in leasing se assicurati con specifica polizza, gli animali e gli aeromobili. Non rientrano in tale definizione opere d'arte quali, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi se di valore superiore ad **€ 50.000,00** per singolo oggetto, **in ogni caso il massimo indennizzo non potrà superare per tali beni storici la somma di € 250.000,00 per sinistro e anno.**

Apparecchiature elettroniche qualunque dispositivo alimentato elettricamente, impiegato da solo o quale componente di altra apparecchiatura o impianto per l'ottenimento di un risultato, nel quale il

rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso. A titolo esemplificativo e non limitativo devono intendersi per apparecchiature elettroniche:

- apparecchiature elettroniche fisse, tutte le macchine fisse per ufficio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli. A titolo esemplificativo e non limitativo: centro di elaborazione dati, computers, stampanti, videotermini, modem, centralini telefonici, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, rilevatori di presenze, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, di posta elettronica, di filodiffusione, di traduzione simultanea, di amplificazione, di emissione e regia, , apparecchiature radio, ricetrasmittenti, macchine da scrivere, macchine da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, attrezzature topografiche, televisori, videoregistratori, proiettori, videoproiettori, telecamere, sistemi audiovisivi in genere, adattatori di rete, gruppi di continuità, sismografi, vibrometri, teodoliti informatici, ecc..

- apparecchiature elettroniche fisse, tutte le macchine facenti parte della categoria impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e costruite per installazione all'esterno. A titolo esemplificativo e non limitativo: stazioni automatiche di rilevamento, impianti di video-sorveglianza del territorio, ponti radio, ecc..

- apparecchiature elettroniche fisse, tutti i macchinari fissi di produzione con parti di comando e controllo gestiti da impianti e apparecchiature a correnti deboli.

- apparecchiature elettroniche ad uso mobile, tutte le macchine facenti parte della categoria impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e costruite per l'uso mobile e/o portatile. A titolo esemplificativo e non limitativo: computer, stampanti, ricetrasmittenti, radiomobili e cellulari, palmari, autovelox, etilometri, teodoliti informatici, stereoscopi, sismografi, vibrometri, georesistivimetro, apparecchiature fotografiche, telecamere, ecc..

- apparecchiature elettroniche installare su veicoli, tutte le macchine facenti parte della categoria impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e costruite per l'installazione fissa sui veicoli in genere anche in intestati al PRA al Contraente.

In ogni caso, sono compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali, la cassetteria/conducenti, gli impianti tecnici al servizio delle apparecchiature elettroniche, gli impianti elettrici, telefonici, le fibre ottiche, le reti telematiche di connessione

Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell'Amministrazione nonché agli utenti dei servizi erogati dall'Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso all'Amministrazione.

Denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi.

Nella somma assicurata alla partita 2 contenuto, si intendono assicurati con il limite di **limite massimo indennizzo € 500.000,00** sinistro e anno, gli "Enti particolari come definiti:

- impianti semaforici, apparecchiature ed impianti di illuminazione, di segnalazione e comunicazione, elementi di arredo urbano a pertinenza di parchi, centri sportivi ed altre strutture funzionali all'attività comunale; elementi di segnaletica e prevenzione stradale / contenimento ancorati e/o fissati al suolo e/o fabbricati e/o loro parti;
- tappeti di finitura sintetici di impianti sportivi ed assimilati questi ultimi con il limite di indennizzo di **€ 50.000,00** per sinistro;
- passerelle/ponti pedonali e/o ciclabili costruiti in legno/ ferro e/o costruiti altri materiali (esclusi quelli costruiti interamente in cemento armato e/o mattoni) questi ultimi con il limite di indennizzo di **€ 25.000,00** per

sinistro.

La somma assicurata alla partita contenuto si intende prestata a primo rischio assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

Fabbricati:

(*non storici*): l'intera costruzione edile o parte di essa e tutte le opere murarie e di finitura, le pertinenze, compresi fissi ed infissi, le opere di fondazione, interrato e le recinzioni nonché gli impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi elettrici, per la depurazione, l'illuminazione, il controllo e la prevenzione, gli impianti per il riscaldamento e il condizionamento dei locali, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili, passerelle pedonali e ciclo pedonali, come pure altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, parquet e moquettes, compresi, tensostrutture, capannoni e palloni presso statici, fabbricati anche aperti su uno o più lati e tettoie, fabbricati costruiti in tutto o in parte in materiali combustibili o in materiali tecnologici speciali anche se aperti su uno o più lati nonché in corso di costruzione. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Escluso solamente quanto indicato sotto la denominazione contenuto.

(*di interesse storico e artistico*) fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, esenti da imposte sulle assicurazioni ai sensi della legge 28.02.1983 n. 53, come definiti dal punto precedente "*Fabbricati*", complessi di fabbricati e/o immobili in genere (compresi i singoli monumenti all'aperto anche non facenti parti di fabbricati e/o ornamento degli stessi), comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio, adibiti a usi civili, culturali, artistici e religiosi o altre attività compatibili per caratteristiche e/o destinazione. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari ed in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- ✓ monumenti, statue, colonne, cancelli, recinzioni;
- ✓ affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie e simili;
- ✓ fissi, infissi e serramenti d'epoca;
- ✓ parquet, moquettes, mosaici;

abbellimenti e particolarità architettoniche in genere costituenti un insieme con i fabbricati, anche se separati o diversamente situati, ma funzionali all'immobile di riferimento.

Si intendono inclusi gli impianti fissi anche non al servizio di singoli fabbricati quali Impianti semaforici, apparecchiature ed impianti di illuminazione e relative infrastrutture, impianti di segnalazione e comunicazione.

Escluso solamente quanto indicato sotto la denominazione di contenuto.

Crollo – collasso strutturale:

il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;

Danno consequenziale:

il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti a un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

Dolo del Contraente o dell'Assicurato:

il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Sindaco della Amministrazione.

Esplosione:

lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Evento sismico o terremoto:	un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Fenomeni atmosferici:	i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.
Fenomeni elettrici:	l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni: o di usura o di carente manutenzione; o direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove; o dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto, fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato.
Franamento:	il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni.
Fuoriuscita di acqua:	la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o simili, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati anche se esterni ai fabbricati stessi, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività.
Implosione:	il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Inondazioni, alluvioni:	la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Lastre:	le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.
Mancato freddo:	i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell'impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica.
Primo rischio assoluto:	la forma assicurativa che copre quanto e' assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.
Regola proporzionale:	quanto previsto dall'art. 1907 C.C. Italiano, per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto e' assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.

Rischio locativo:	le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai fabbricati e altri beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ricorso dei locatari:	le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.
Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.
Smottamento:	lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
Soggetti non considerati terzi:	il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Sindaco della Amministrazione; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall'Amministrazione, o di altra posizione assimilabile.
Sovraccarico di neve:	il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, alberi o altro ad essi adiacenti, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.
Valore intero:	la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Durata del contratto

La presente polizza ha durata di mesi 54, con inizio dalle ore 24.00 del 30.06.2026 e scadenza al 31.12.2029 con scadenze annuali poste al 31.12 di ogni anno senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale. Prima rata di premio 30.6.2026 al 31.12.2026. Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario una proroga delle garanzie previste dal contratto per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, notificando in tal senso all'Impresa aggiudicataria almeno 10 giorni prima del termine del contratto, al fine di permettere l'espletamento di nuova gara. Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale. Le parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 90 giorni. La Società si impegna a concedere la proroga tecnica anche nei casi disciplinati al successivo art. 11.

Art. 2 Gestione del contratto, clausola broker

Alla ditta Verlingue Spa., è affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.lgs 07.09.2005 nr. 209. Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti all'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, secondo gli usi e gli accordi praticati normalmente sul mercato assicurativo. Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al **7%** dei premi imponibili complessivamente pagati.

Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 5 Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato dal presente contratto, stipulate dal Contraente e/o dall'Assicurato. L'Assicurato e il contraente in caso di sinistro sono però tenuti a comunicare l'esistenza di altre assicurazioni, e devono comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati dalla presente polizza (con i relativi limiti di risarcimento e franchigie) per le garanzie non previste e/o per i capitali eventualmente insufficienti delle altre polizze.

Art. 6 Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro – valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell'Amministrazione.

Art. 7 Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o le rate di premio entro i 30 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 8 Dolo e comportamenti colposi delle persone di cui l'assicurato deve rispondere

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti colposi ai sensi dell'art. 1900 C.C., del Contraente o delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge. Si conviene altresì che l'assicurazione è efficace anche in caso di sinistro causato da comportamenti dolosi delle persone di cui l'Amministrazione debba rispondere, fatta salva la facoltà della Società di agire in rivalsa, per gli oneri sostenuti, nei confronti del responsabile dell'atto.

Art. 9 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- ✓ i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;
- ✓ verso l'Unione Terra di Mezzo i Comuni ad essa aderenti, e le Aziende speciali di cui il Contraente è socio loro Amministratori e dipendenti a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo;
- ✓ nei confronti di tutti coloro che abbiano in affitto o in gestione locali e/o impianti di proprietà dell'Amministrazione Contraente sempreché al momento del sinistro non risultino garantiti per gli stessi eventi mediante altre polizze assicurative.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.

Art. 10 Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

Art. 11 Deroga termini di recesso per sinistro

La Società e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Per la Società, tale recesso avrà effetto dalla prima scadenza di rata annuale, successiva alla comunicazione di preavviso, che comunque non potrà essere inferiore a 120 giorni da detta scadenza.

Art. 12 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, un dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al

presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 15 Clausola CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il Contraente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto allo stesso e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Sezione 1^ Incendio ed altri danni ai beni

Art. 14 Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di polizza, allegata al presente contratto, e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali) sofferti in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già ricompreso in Sezione 2 di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) incendio,
- b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
- c) esplosione, implosione e scoppio,
- d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
- e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
- f) onda sonora,
- g) urto di veicoli,
- h) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
- i) fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
- j) rottura di lastre, non dovuta ad altro evento assicurato,
- k) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla),
- l) atti di sabotaggio e di terrorismo,
- m) fenomeni atmosferici,
- n) formazione di ghiaccio, gelo,
- o) acqua piovana,
- p) fuoriuscita di acqua,
- q) inondazioni, alluvioni,
- r) allagamenti,
- s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
- t) crollo, collasso strutturale,
- u) sovraccarico di neve,
- v) fenomeni elettrici,
- w) mancato freddo,
- x) evento sismico.

Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

Ricorso terzi – Ricorso locatari: La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto per sinistro, delle somme che esso sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni indennizzabili a termini di polizza cagionati ai beni mobili ed immobili di vicini, inquilini e/o locatari, nonché a qualsiasi altra proprietà di terzi. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, o di servizi, ma solo fino all'importo per sinistro a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie. L'assicurazione comprende anche i danni a beni e cose che l'Assicurato abbia in consegna, o custodia, o deposito, o detenga a qualsiasi titolo, compresi gli effetti personali, gli oggetti, gli indumenti, gli automezzi, cicli e motocicli, siano essi di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato quanto di Terzi, nonché i mezzi di trasporto sotto carico/scarico o compresi quelli in sosta negli Stabilimenti dell'Assicurato, unitamente alle cose trasportate sugli stessi automezzi. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Esso, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

Rischio locativo: La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ma solo fino all'importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sotto limiti/scoperti/franchigie.

Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate

nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto", la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 90 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione. In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte. Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- ☐ causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto;
- ☐ da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto;
- ☐ da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi;
- ☐ da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

Fenomeni / eventi atmosferici: nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- ☐ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali,
- ☐ mareggiate o penetrazione di acqua marina,
- ☐ formazione di nuovi ruscelli,
- ☐ umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

non indennizza inoltre i danni subiti da:

- ☐ serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- ☐ alberi, cespugli, coltivazioni, gru, ciminiera, enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione;
- ☐ manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.

Nell'ambito di questa garanzia, e limitatamente ai danni materiali e diretti subiti da contenuto posto all'esterno per loro natura e naturale destinazione, la garanzia è prestata sino alla concorrenza di quanto indicato nella scheda riepilogo scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo. A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. grandine su enti fragili) ma solo fino all'importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

Atti socio-politici: nell'ambito di questa garanzia la Società indennizza i danni causati da atti socio-politici sino alla concorrenza dell'importo indicato a questo titolo nella scheda degli "scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo", e con il limite di **€ 25.000,00** per sinistro e per anno in caso del solo imbrattamento di pareti interne od esterne di immobili assicurati dal presente contratto.

Inondazioni, Alluvioni: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o allagamenti anche se causati da evento sismico. Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da

- ☐ franamento e cedimento del terreno,
- ☐ mareggiata, marea, maremoto,
- ☐ umidità, stillicidio, trasudamento,
- ☐ infiltrazione (salvo che per il caso di Allagamento),
- ☐ guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- ☐ mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- ☐ nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione;

Allagamenti: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di allagamenti, così come definiti, e sino alla concorrenza di quanto indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

Gelo e ghiaccio: la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da gelo e/o ghiaccio che provochino scoppio di contenuto, attrezzature, arredamento ed impianti in genere, compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

La Società (a valere sia per la SEZIONE 1 che per la SEZIONE 2) assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi le spese sostenute dall'Amministrazione, per:

- 14.1) **Guasti alle cose per ordine dell'Autorità;** intendendosi per tali le spese sostenute dal Contraente in conseguenza di guasti e danni causati alle cose assicurate dall'attività delle Autorità, dell'Amministrazione

stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze;

- 14.2) **Demolizione e sgombero, rimozione, ricollocamento e bonifica;** intendendosi per tali le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché le spese sostenute per la bonifica dei fabbricati e altri beni immobili e del contenuto assicurato compreso il terreno di loro pertinenza, ed oltre alle spese di decorticazione, sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e disponibile di materiali residuati dalle operazioni predette a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, di un ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria "Tossicologici" di cui al D.Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro. La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.
- 14.3) **Onorari periti e professionisti;** intendendosi per tali le spese sostenute a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali, quali quelle di architetti, progettisti, ingegneri, società di revisione professionisti e consulenti in genere, comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti o comunque necessarie per il ripristino delle perdite e/o dei danni subiti dai beni assicurati, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza dell'importo indicato a questo titolo nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
- 14.4) **Oneri di collaudo;** intendendosi per tali le spese sostenute per il collaudo di beni lesi e non, per prove di idoneità e controllo sui beni assicurati, anche se risultino apparentemente illesi ma allorché vi sia un ragionevole dubbio che possano avere subito danni e quindi si renda necessario procedere a tali prove, controlli, collaudi, di tali beni per effetto di danni ad altri beni assicurati.
- 14.5) **Ricostruzione archivi;** intendendosi per tali le spese sostenute per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto, comprese le spese del costo del materiale, delle operazioni manuali, nonché quelle per il riacquisto di supporti informatici, fissi o mobili, e per la ricostruzione dei dati su di essi memorizzati. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
- 14.6) **Spese per mantenimento attività e servizi, indennità aggiuntiva;** intendendosi per tali le spese sostenute per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano nei o tramite i beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni, nonché le perdite di profitto che possono derivare all'Assicurato dall'interruzione o diminuzione delle attività esercitate dal Contraente nei o tramite i beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione, e fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento e per anno dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.
- 14.7) **Spese per la ricerca e la riparazione dei guasti:** intendendosi per tali le spese sostenute per ricercare, rimediare e riparare guasti e rotture che hanno provocato il danno da "fuoriuscita di acqua", nonché guasti e rotture di impianti idrici, igienici e termici, di riscaldamento, di condizionamento, distribuzione gas, nonché gli impianti e conduttori di energia elettrica o comunicazioni e di estinzione al servizio dei fabbricati di proprietà o in uso dell'Assicurato, la sostituzione di tubazioni dei relativi raccordi, dei cavi collocati nei muri e/o nei pavimenti e/o sotterranei, anche se esterni purché di pertinenza e servizio del fabbricato / immobile, nei quali si sia verificato il guasto o la rottura comprese le spese necessarie per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricato e delle pavimentazioni anche se effettuati per la sola ricerca del guasto o della rottura fino alla

concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

- 14.8) **Mancato godimento e/o perdita delle pigioni:** intendendosi per tali i danni derivanti dalla perdita delle pigioni e/o dei canoni di locazione che l'Assicurato non possa percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata per un periodo non superiore ad anni due e comunque fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

Art. 15 Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società

Gli importi indicati nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata), fermo quanto previsto ai successivi art. 16 "Acquisizione di nuovi beni" e "Costituzione del premio e regolazione annuale".

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie rappresentano le somme assicurate, le eventuali limitazioni e/o le detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Art. 16 Acquisizione di nuovi beni

Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverranno come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall'ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l'Amministrazione ne avrà dato comunicazione.

Art. 17 Deroga alla regola proporzionale

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alla partita Fabbricato (1-2) qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore. Le altre partite di polizza sono assicurate a primo rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 18 Partecipazione a mostre e fiere

Si prende atto che parte dei beni indicati alla partita contenuto si intendono assicurati anche presso mostre e fiere, negli spazi espositivi dell'Assicurato. L'Assicurato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, metterà a disposizione della Compagnia i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità dei beni assicurati. Resta intesa che, in caso di sinistro, la Compagnia non indennizza, per singola diversa ubicazione, somma maggiore del limite previsto in scheda di polizza.

Sezione 2^A**Furto, rapina e rischi assimilabili****Art. 18 Oggetto dell'assicurazione**

La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:

a) Contenuto**b)** denaro, titoli e valori in genere:

- 1) riposti e custoditi sottochiave
- 2) ovunque posti, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali
- 3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,

c) opere d'arte (specifiche, e non)

per i danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- ☐ furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza,
- ☐ rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche se consumata o iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
- ☐ estorsione come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, fermo quanto precedentemente normato per la SEZIONE 1, le spese sostenute dalla Amministrazione:

- ☐ per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell'importo a tale titolo previsto nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

Art. 19 Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia

La garanzia furto è altresì operante:

- 19.1 per i beni lett. a), b1), b2) e c) dell'art. 18 Oggetto dell'assicurazione della presente Sezione posti all'interno di immobili, se l'autore del reato:

si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:

- a) scasso, rottura, effrazione, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
- b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
- c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
- d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia o le difese interne poste a protezione dei beni assicurati (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo porte, armadi, cassetti, ecc.) mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto 19.1) che precede.

- 19.2 per i beni lett. a) dell'art. 18 posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave, e per i beni ad impiego mobile, ovvero utilizzati al di fuori dei locali o immobili contenenti le cose assicurate limitatamente ai casi di rapina, scippo, o furto con destrezza;

- 19.3 per i beni lett. a) art. 18 quali fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di fabbricati nonché per ogni altro bene come definito alla partita contenuto posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto, purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o a fabbricati o a supporti fissi in generale, e con la sola **esclusione di manufatti in rame**; tale garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

- 19.4 per i beni lett. b1) art. 18 contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all'Apparecchiatura stessa;

- 19.5 in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti) dei beni assicurati all'art.18, se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno dell'immobile/fabbricato; la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.
- 19.6 Per il denaro, titoli e valori lett. b3) art. 18, la garanzia comprende anche:
- ☐ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
 - ☐ il furto con strappo,
 - ☐ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano, ed e' operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
- 19.7 La copertura assicurativa opera anche:
- ☐ a favore dei beni e valori dei dipendenti e/o di terzi o utenti, alle condizioni di cui all'art.1 che precede, e fino alla concorrenza dell'importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie

Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni di cui al punto 19.1 che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- ☐ serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- ☐ inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

A deroga di quanto precede, l'assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del **15%** - anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza, o attraverso il superamento, di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto. Lo scoperto non verrà applicato se le difformità accertate sono relative a mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli forzati per introdursi nei locali contenenti le cose assicurate.

Art. 20 Somme assicurate – Limitazioni – Reintegro automatico

Gli importi indicati nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione e' esonerata). In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, e' valido fino al raggiungimento di un'ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra. A tal fine l'Assicurato si impegna a corrispondere, dietro richiesta della Società, il rateo di premio al tasso del % comprensivo di imposte, in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, ovvero nei termini di cui all'art.7) della presente.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Art. 21 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Amministrazione ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMUNI (A valere per le sezioni di garanzia 1 e 2)

Art. 23 Esclusioni

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune delle sezioni di garanzia, così come riportate nella sezione definizioni, e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata per i danni:

- I. verificatisi in occasione di:
 - a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro è in rapporto con tali eventi,
 - b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale ad eccezione di danni ai beni assicurati in conseguenza di un evento non altrimenti escluso,
 - c. maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine,
 - d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
 - e. esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'Accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività dell'Amministrazione;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi,

- II. causati da o dovuti a:
 - f. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
 - g. collassi strutturali causati da errori di progettazione;
 - h. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
 - i. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
 - j. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
 - k. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;
 - l. montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
 - m. costruzione o demolizione dei fabbricati assicurati;
 - n. difetti noti all'Amministrazione all'atto della stipulazione della polizza,
 - o. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate,
 - p. la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Amministrazione, ove sottoscritti,
 - q. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da serratura,
 - r. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all'Art. 14: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1 e Art. 18: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2;
 - s. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all'Art. 14: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1 e Art. 18: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2;
 - t. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 5.000 metri;

si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;

III. nonché:

- u. la perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da eventi non specificamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stillicidio dovuto a corrosione o usura di detti contenitori;
- v. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- w. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato;
- x. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- y. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso:

- il rischio per **“Malattia pandemica o epidemica”**. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che:
 - sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
 - la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

- il rischio per **misure restrittive- sanzioni internazionali**. La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
- **Cyber clause**, qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
 - a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
 - b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
 - c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
 - d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
 - e) computer hacking;
 - f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
 - g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;

- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi. Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- ✓ modifica dei programmi software e/o;
- ✓ riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi

La presente clausola non è operativa per quanto disciplinato al punto 14.05 Ricostruzione archivi alle lettere A-B per gli eventi descritti.

Esclusione territoriale. Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

- Iran
- Corea del Nord
- Siria
- Crimea Region
- Venezuela
- Cuba
- Libia
- Russia

Enti esclusi dall'assicurazione

1. il valore del terreno;
2. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
3. aeromobili e natanti;
4. opere stradali (strade, ponti, viadotti, e simili destinate alla circolazione di veicoli) strade ferrate, funivie;
5. veicoli iscritti al PRA;
6. ferrovie, binari, rotaie, gallerie, viadotti, moli ponti, strade, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere; centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica; centrali termoelettriche, centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche; i beni immobili e mobili di discariche, inceneritori, fabbricati e impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, nonché tutti i beni mobili rientranti nella definizione di rifiuto, cassonetti campane e contenitori di rifiuti in genere. aeromobili e natanti;

7. i danni da incendio generico, eventi sociopolitici e terrorismo ai beni immobili e mobili dei centri di raccolta di rifiuti- isole ecologiche e altri impianti analoghi destinati alla sola attività di raccolta e deposito preliminare di rifiuti in attesa di avvio a recupero o smaltimento per indennizzo eccedente ad **€ 100.000,00** per sinistro e anno;
8. i danni a impianti fotovoltaici con potenza nominale maggiore di 25 Kwp. In ogni caso il massimo indennizzo al quale l'Assicuratore è tenuto non potrà essere maggiore ad **€ 60.000,00** per sinistro ed anno con il limite di **€ 20.000,00** per ogni singolo impianto. Si intendono sempre e comunque esclusi gli impianti fotovoltaici installati a terra e loro componenti.

Art. 24 Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- k) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- l) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- m) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro 15 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente; In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l'Amministrazione ne darà immediata comunicazione se l'evento si prolunga oltre le 12 ore;
- n) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- o) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro. Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), l'Amministrazione dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, un dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 25 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
 - b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ("perizia formale").
- I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Fermo quanto disciplinato dall'Art 14- Oggetto dell'Assicurazione punto 3), le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 26 Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;

- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo 25 - Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo 28 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei fabbricati danneggiati. Qualora l'Amministrazione abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 26 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b) ("perizia formale"), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 27 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- ☐ per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell'area) escludendo soltanto il valore dell'area;
- ☐ per il contenuto, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).

Per beni qualificabili come fabbricati e contenuto con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, rientra nella definizione di "valore a nuovo" la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile, compresi i costi necessari a riportare le cose assicurate nello stato più prossimo e simile a quello che avevano prima dell'accadimento del sinistro, utilizzando i metodi, i materiali e le maestranze necessarie al perseguimento di tale scopo.

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei beni assicurati (fabbricati – contenuto), in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata.

L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Fabbricati - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Contenuto - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- ☐ per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- ☐ per il contenuto - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 cc.

Relativamente ai danni di "Fenomeno elettrico e/o Elettronico" a beni della partita contenuto definiti come Apparecchiature Elettroniche, l'ammontare del danno è determinato intendendo per tale:

1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
 - ❑ per i beni con vetustà non superiore a 6 (sei) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
 - ❑ negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico e/o artistico e sia stato stimato da uno stimatore esperto condiviso con la Società, la determinazione del danno di cui al presente articolo verrà effettuata adottando tale stima come "stima accettata" ai sensi dell'art. 1908 Codice Civile.

Diversamente si procederà in ogni caso alla quantificazione dell'indennizzo sulla base di eventuale altra stima esistente ed in base alle informazioni ed alla documentazione disponibile, e in ogni caso il danno sarà determinato contemplando:

1. in caso di danno parziale i costi necessari a riportare le cose assicurate nello stato più prossimo e simile a quello che avevano prima dell'accadimento del sinistro, e utilizzando i metodi, i materiali e le maestranze necessarie al perseguimento di tale scopo;
2. in caso di danno a seguito del quale il restauro non risultasse tale da riportare la cosa in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro – e cioè rimanessero evidenti i segni del restauro – si stima anche l'eventuale svalutazione o deprezzamento subito dal bene danneggiato, il cui importo resta a carico della Società.
3. in caso di danno non suscettibile di riparazione o restauro, il risarcimento sarà calcolato in base all'equo valore di mercato dell'ente assicurato, all'epoca del sinistro.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili (valido per le sezioni 1 e 2).

Art. 28 Supplemento di indennizzo ("Valore a nuovo")

Relativamente alle partite Fabbricati e Contenuto si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo", fermo che:

1. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista all'art. 12: Deroga alla regola proporzionale, risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
4. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l'abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.

Art. 29 Differenziale storico-artistico

In eccedenza agli importi riconosciuti secondo il precedente articolo - Determinazione del danno - e a sua parziale deroga, per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico, o le "opere d'arte" assicurate con specifica partita, possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, considerati i particolari pregi e l'uso delle tecniche e dei materiali utilizzati per detti beni, quali a titolo esemplificativo: affreschi, ornamenti, mosaici, bassorilievi, ornamenti murari, stucchi, volte, soffittature, ecc., pertanto, in caso di danno suscettibile di riparazione o restauro, restano a carico della Società, oltre alle spese di ripristino e restauro, i costi necessari a riportare le cose assicurate nello stato più prossimo e simile a quello che avevano prima dell'accadimento del sinistro, utilizzando i metodi, i materiali e le maestranze necessarie al perseguimento di tale scopo. Nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare la cosa in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro – e cioè rimanessero evidenti i segni del restauro – è compresa anche l'eventuale svalutazione o deprezzamento subito dal bene danneggiato, il cui importo resta a carico della Società. Viceversa, in caso di danno non suscettibile di riparazione o restauro, il risarcimento sarà calcolato in base all'equo valore di

mercato del bene assicurato, all'epoca del sinistro. La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza dell'importo indicato a questo titolo nella scheda scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;

Art. 30 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.

L'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione. Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Amministrazione avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite.

Art. 31 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 32 Compensazione tra partite

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo denominato "Deroga alla regola proporzionale", si conviene che qualora – applicata la "deroga alla proporzionale" laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate. Il disposto della presente clausola non si applica per le partite garantite a "Primo Rischio Assoluto".

Art. 33 Anticipo dell'indennizzo

L'Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere corrisposto in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centocinquanta/00)

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento, da parte della Società, della richiesta di anticipo dell'indennizzo da parte del Contraente; la Società provvederà quindi a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo. L'acconto non sarà comunque superiore a euro 1.000.000,00 per sinistro.

Art. 34 Costituzione del premio e adeguamento delle somme assicurate – Buona fede

Le somme assicurate previste in garanzia alle partite fabbricati e contenuto vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 20% (ventipercento) delle stesse.

Limitatamente alle partite assicurate con la presente, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al 20%, e pertanto il disposto dell'articolo "Deroga alla regola proporzionale" troverà applicazione soltanto in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi all'obbligo di comunicare l'aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 90° giorno anzidetto fermo il diritto della Società all'incasso del relativo premio. Il Contraente s'impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d'assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori, fermo che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle corrispondenti imposte.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita. Il disposto della presente clausola non si applica per le partite garantite a "Primo Rischio Assoluto".

Art. 35 Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

COMPAGNIA	MANDATARIA / QUOTA	MANDANTE/I / QUOTA

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese. La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune. Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all'Associazione Temporanea di Imprese.

Art. 36 Riparto di coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto". Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente. Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici. Con la firma della presente polizza o dell'offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

COMPAGNIA	DELEGATARIA / QUOTA	COASSICURATRICE/I / QUOTA

Art. 37 Trattamento dei dati

Ai sensi della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali (GDPR), ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 38 Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).